



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.332.2008 (Prot.n.865 del 20 gennaio 2009)

Voce: Impiego e impiegati pubblici

Oggetto: Dipendente CCIA trasferito da altra Camera:richiesta reinquadramento.

Massima Sul tema della spettanza dei benefici previsti dall'art.3 delle Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale regionale non dirigenziale per il biennio 2000/2001 l'ARAN Sicilia, previamente interpellata, ha evidenziato la necessità di stabilire preliminarmente se il trasferimento debba considerarsi come assunzione in quanto solo in tale ipotesi le disposizioni del citato art.3 possono trovare applicazione.

La norma pattizia, che prevede una riliquidazione del trattamento economico cui si perviene mediante un inquadramento fittizio nell'assetto retributivo previgente nel quale era prevista una progressione collegata ad anzianità, di servizio e fittizie, comportante anche passaggi di livello, ha infatti per destinatario il "personale assunto" nel periodo di vigenza del contratto per il quadriennio giuridico 1998/2001.

Seguendo tale percorso l'Ufficio Legislativo e Legale conclude per la soluzione negativa sulla scorta della giurisprudenza che ha chiarito che la mobilità volontaria nell'ambito della pubblica amministrazione dà luogo invece ad una successione nel contratto cosicchè "il rapporto continua" con l'Amministrazione ricevente

